ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

ISTRUZIONI OPERATIVE N.29.2025

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRUILI
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63

Documento pubblico

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

ALL' ANIA
VIA DELLA FREZZA, 70
00186 ROMA

ALL' ABI
PIAZZA DEL GESÙ, 49
00186 ROMA

e p.c. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VIA XX SETTEMBRE, 20
00184 ROMA

<sp

Oggetto: <u>PNRR M.2 C.1-I.2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare"– Procedura gestione garanzie.</u>

Le presenti istruzioni operative descrivono la procedura per la gestione della cauzione (d'ora innanzi anche garanzia) necessaria a garantire il pagamento dell'aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno.

In allegato viene riportato il modello di garanzia in corso di messa a disposizione nel SIAN - da utilizzare per la presentazione delle domande di anticipo a valere sul PNRR M.2 C.1-I.2.3.

Le presenti Istruzioni Operative sostituiscono integralmente le Istruzioni Operative n. 127/2024 del 19/11/2024.

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI....4
2. DEFINIZIONI....5
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA GARANZIA....7
4. IMPORTI GARANTITI....8
5. MODELLI DI GARANZIA....8
6. DURATA DELLA GARANZIA....9
7. APPENDICI DELLA GARANZIA....9
8. GARANZIE INADEGUATE O INSODDISFACENTI....9
9. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO E DI ESCUSSIONE....9
10. INTERESSI....10

<sp

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modificazioni e integrazioni;

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di bilancio 2021;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- Circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

- Circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

- Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

- Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di € 500.000.000,00 (euro cinquecento milioni/00) per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

- Accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021:

- Decreto ex Mipaaf n. 149582 del 31/03/2022 recante il bando quadro nazionale concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti per l'ammodernamento dei frantoi oleari in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Dotazione finanziaria euro 100.000.000,00;

- Decreto MASAF n. 53263 del 02/02/2023, recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari";

- Accordo di Cooperazione per le attività di Assistenza tecnica relativa all'attuazione dell'intervento PNRR M.2 C.1-I.2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare.", protocollo MASAF n.0391037 del 28 agosto 2024;

2. DEFINIZIONI

- *Domanda di sostegno:* richiesta presentata dal beneficiario che intende ricevere la concessione di un contributo nell'ambito del PNRR M2.C1- I.2.3;

- *Domanda di pagamento*: richiesta di pagamento contributo presentata dal beneficiario che ha ottenuto una concessione, per l'ottenimento sia dell'anticipo, che degli importi di acconto o saldo,

- *Beneficiario dell'aiuto*: (contraente) persona fisica o giuridica, che presenta una domanda di sostegno e di pagamento, responsabile della esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;

- *Beneficiario della garanzia*: Organismo pagatore Agea;

- *Ente garante*:
  - Istituto assicurativo, Istituto bancario debitamente autorizzati ex lege o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB, c.d. Confidi titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria;

- *Ente istruttore*: Regione o Provincia autonoma competente per l'attività di istruttoria delle domande di pagamento, della garanzia ed dell'eventuale appendice*;*

- *Garanzia*:
  Garanzia (polizza fideiussoria): atto sottoscritto dall'Ente Garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), con il quale l'Ente Garante stesso assicura al beneficiario della garanzia (AGEA) la restituzione dell'importo garantito, nel caso in cui l'obbligato principale, il contraente, non adempia ai propri impegni. Gli importi garantiti possono riguardare esclusivamente gli anticipi.

- *Appendice di garanzia*: atto sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia e ne costituisce parte integrante;

- *Conferma garanzia*: documento inviato dalla Direzione Centrale dell'Ente Garante all'Ente istruttore per confermare la veridicità, la completezza e la validità della garanzia;

- *Esito istruttoria domanda di Saldo*:
  - *Positivo*: quando sia stato accertato dall'amministrazione competente che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico supera l'importo garantito, dopo il completamento del progetto e l'istruttoria della domanda di Saldo;
  - *Negativo*: quando sia stato accertato dall'amministrazione competente che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico non supera l'importo garantito, dopo il completamento del progetto e l'istruttoria della domanda di Saldo, nel caso di rinuncia, decadenza, revoca, mancato completamento del progetto nei tempi previsti dalla concessione, oppure nel caso di certificazione antimafia prefettizia positiva*;*

- *Denuncia di sinistro*: lettera di richiesta bonaria di restituzione all'Organismo pagatore Agea dell'importo indebitamente percepito (importo totale o parziale) coperto da garanzia, notificata al beneficiario dell'aiuto (contraente) e per conoscenza alla Direzione Generale dell'Ente Garante, notificata tramite PEC o raccomandata a/r;

- *Incameramento*: procedura richiesta di incasso parziale o totale dell'importo coperto da garanzia;

- *Escussione Garanzia*: atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (AGEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per l'incameramento della garanzia (parziale o totale) allorché il beneficiario dell'aiuto (contraente), obbligato principale, non adempia all'obbligazione nei confronti del beneficiario della garanzia (AGEA);

- *Svincolo Garanzia*: atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (AGEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per lo svincolo della garanzia, qualora il beneficiario dell'aiuto (contraente) abbia adempiuto agli impegni nei confronti del beneficiario della garanzia (AGEA). La procedura adottata dall'Organismo pagatore Agea, per lo svincolo delle garanzie non prevede la restituzione degli originali delle garanzie;

- *CAA*: Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

- *SIAN*: sistema informativo agricolo nazionale (Sistema);

- *Procedura Registrazione Debiti:* procedura per l'acquisizione sul portale SIAN dei debiti e dei recuperi connessi alle indebite percezioni di aiuti da parte dei beneficiari ad ogni titolo erogati (anticipi, acconti e saldi).

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA GARANZIA

Il beneficiario dell'aiuto (contraente), dopo la presentazione della domanda di pagamento rilasciata sul sistema SIAN, sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia secondo il modello reso disponibile.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario dell'aiuto (contraente) si reca presso la sede dell'Ente garante con il modello di garanzia generato dal SIAN e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

l'Ente garante svolge le seguenti attività:

- compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero identificativo garanzia, data emissione, decorrenza e scadenza della garanzia, dati dell'Ente garante e del Rappresentante Legale Fideiussore / Agente Procuratore Speciale, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
- sottoscrive la garanzia insieme al beneficiario dell'aiuto (contraente) digitalmente o, in caso di impossibilità del beneficiario, in forma autografa indicando cognome e nome del Rappresentante Legale Fideiussore / Agente Procuratore Speciale e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile e completando la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante;

In caso di impossibilità di sottoscrizione digitale della garanzia (, il beneficiario dell'aiuto (contraente) consegna l'originale della garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti all'Ente Istruttore competente, che provvede ad archiviarla e conservarla conformemente alle prescrizioni di legge e, in ogni caso, per il periodo di 10 anni dal pagamento del saldo del contributo unionale, fatti salvi i casi di contenziosi, accertamenti o contestazioni laddove l'Ente dovrà conservare l'originale della garanzia fino alla loro completa definizione; l'Ente istruttore dovrà inoltre metterla a disposizione dell'Organismo pagatore Agea, delle istituzioni unionali e nazionali e degli organi di controllo, qualora richiesto.

L'Ente istruttore competente, nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia, è tenuto a:

- inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC, associata su SIAN, alla Direzione Generale dell'Ente garante. Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire tramite PEC inviata alla sede della rappresentanza in Italia registrata presso gli istituti di accreditamento;

- effettuare l'*upload in* formato elettronico PDF sul sistema SIAN:
  - della garanzia sottoscritta digitalmente o scansionata in caso di impossibilità di sottoscrizione digitale da parte del beneficiario;
  - della richiesta di conferma della validità della garanzia inviata tramite PEC;
  - della risposta della conferma di validità della garanzia trasmessa tramite PEC da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ente istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Del pari gli Enti garanti con sede legale all'estero, per il tramite del proprio rappresentante in Italia, sono tenuti a trasmettere la conferma della garanzia via PEC.

4. IMPORTI GARANTITI

La regolamentazione comunitaria stabilisce quanto segue:

- **relativamente all'importo garantito per anticipazione:**

  In base a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del DM 53262 del 2 febbraio 2023 e art. 6 comma 3 del DM 414941 del 2 agosto 2023 la percentuale massima concedibile è pari al 30% del contributo concesso

  Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto in anticipo con la domanda di pagamento.

5. MODELLI DI GARANZIA

Il sistema SIAN, permette la produzione automatica e consente la gestione dello

- Schema di garanzia di tipo 1– Anticipo (allegato 1)

  Tale modello di garanzia viene utilizzato per il pagamento degli aiuti anticipati relativi agli interventi del settore PNRR M2.C1- I.2.3.

  Le Regioni e le Province autonome che gestiscono la presentazione ed il controllo delle garanzie attraverso il proprio Sistema Informativo Regionale (SIAR), assicurano che vengano implementate nel sistema SIAR le stesse procedure di gestione e controllo definite

nelle presenti Istruzioni operative. Dopo aver eseguito tutti i controlli di ammissibilità e congruità, le Regioni trasferiscono tempestivamente sul SIAN tutte le informazioni previste dai Servizi *Web Services* messi a disposizione dall'Organismo pagatore Agea.

6. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia ha durata di 24 mesi, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte dell'Organismo Pagatore o la revoca del Garante, quest'ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza

7. APPENDICI DELLA GARANZIA

La modifica di uno solo dei dati essenziali presenti nella domanda di sostegno, di pagamento o dell'atto di concessione, comporta obbligatoriamente la modifica della garanzia connessa, mediante l'emissione di una appendice di garanzia sottoscritta dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia mantenendo invariate il resto delle condizioni. L'appendice viene gestita con le stesse modalità previste al paragrafo 3 delle presenti istruzioni.

8. GARANZIE INADEGUATE O INSODDISFACENTI

A tutela degli interessi finanziari pubblici, l'Organismo pagatore Agea non accetta le polizze fideiussorie e/o assicurative che a suo giudizio non presentano sufficienti garanzie in termini di solvibilità ovvero non assicurano una adeguata copertura anche in termini di durata. Inoltre, a garanzia degli interessi finanziari pubblici, è fatta salva ogni valutazione da parte dell'Organismo pagatore Agea relativamente all'accettazione e/o alla richiesta di sostituzione delle garanzie.

9. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO E DI ESCUSSIONE

La denuncia di sinistro viene inviata dall'Ente istruttore a seguito di una istruttoria della domanda di pagamento con esito negativo.

Un'istruttoria negativa che genera un indebito percepimento (debito) viene registrata dall'Ente istruttore nel SIAN.

Se il beneficiario dell'aiuto (contraente), a seguito della denuncia di sinistro, non restituisce il debito entro i termini ivi previsti, l'Organismo pagatore Agea attiva la procedura di escussione della garanzia dopo 30 giorni dalla notifica della denuncia di sinistro.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni

dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

In ogni caso il fidejussore è tenuto altresì a corrispondere gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, allo stesso imputabili, nel pagamento delle somme richieste da AGEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

10. INTERESSI

APPLICAZIONE INTERESSI

In caso di pagamento indebito, è avviata, nei confronti del beneficiario, la procedura di recupero del relativo importo, comprensivo degli interessi calcolati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Gli interessi sulla somma garantita, calcolati al tasso legale, iniziano a decorrere dal 31° giorno dalla data di notifica della denuncia di sinistro (data ricezione PEC o della raccomandata a/r). In caso di accertamento di reato, gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

L'Ente garante, in caso di mancata restituzione dell'indebito entro i termini fissati nella lettera di incameramento, è tenuto, in solido con il contraente, alla restituzione delle somme garantite, maggiorate degli interessi legali dal 31° giorno dalla data di notifica della lettera di incameramento.

RECUPERO INTERESSI SULLA PARTE ECCEDENTE DELL'ANTICIPO

Nel caso in cui un progetto, istruito positivamente, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso nella domanda di sostegno, l'Ente istruttore provvede a richiedere al beneficiario gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo erogato. Di norma questa situazione si può presentare in caso di:

- riduzione dell'importo concesso dovuta alla presentazione e approvazione di una variante da parte del beneficiario dell'aiuto;
- riduzione dell'importo richiesto in fase di presentazione della domanda di saldo (riconciliazione).

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data di presentazione della domanda di saldo.

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito *www.agea.gov.it*.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore
Christian Patti

Firmato digitalmente da:
CHRISTIAN PATTI
Data: 24/03/2025 18:38:47

<sp